



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2016 - 38

Data 31-03-2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2016-2018.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trentuno** del mese di **Marzo**, alle ore **16:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **DELL'APROVITOLA MARIANNA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X			
SARDO RAFFAELE	X			
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X			
ZAMPELLA GIOVANNI	X			
CHIAZZO ROSA	X			
ANASTASIO NUNZIO	X			

	PRESENTI N. 6
	ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **ANASTASIO NUNZIO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2016-2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, *“gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

- che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000, impongono alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, dispongono la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- che l'organo di revisione contabile degli enti locali accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19, comma 8, legge 448/2001);

- che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

PRESO ATTO della normativa vigente in materia di programmazione del fabbisogno del personale e di assunzioni a tempo indeterminato, che di seguito si riporta:

- **I. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1 comma 557** che così recita:

*“1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la **riduzione delle spese di personale**, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) **riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti**, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

***1.557-bis.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo [110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

1. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

1-557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al **valore medio del triennio precedente** alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

- **art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014**, convertito in legge 114/2014, che stabilisce che “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; **è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente**. L'articolo 76, comma 7, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;
- **art. 3 comma 5-quater del d.l. 90/2014**, convertito in legge 114/2014 “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”;
- **art. 1 comma 424 della l. 190/2014**, che così recita “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio

dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al [comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'[articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

VISTA la **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1** che nel paragrafo avente ad oggetto “Ambito soggettivo e disciplina del [comma 424](#) art. 1 l. 190/2014” stabilisce: “Le regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e **gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma**. Le regioni valutano se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL. **Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015.....**”

ATTESO che il programma triennale del fabbisogno di personale deve assumere come riferimento essenziale la dotazione organica come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24.03.2011;

PRESO ATTO che con delibera di G.M. n.37 del 31.03.2016 si è attestato che non vi sono eccedenze di personale né situazioni di soprannumero;

DATO ATTO che su n. 41 posti previsti dalla vigente dotazione organica ne sono coperti solo n. 14, con un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/ 500 anziché 1/151 come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 24.07.2014;

che con Delibera di G.M. n. 150 del 15/12/2015 è stato programmato per l'anno 2015 la copertura di n. 1 posto di Cat. D - Istruttore Direttivo Contabile - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time, 18 ore settimanali, da assegnare all'ufficio di Ragioneria comunale le cui procedure sono *in itinere* ;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2016,- fatta salva l'assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile all'esito delle operazioni concorsuali da assegnare all'ufficio ragioneria-, non vi sono programmazioni tese all'assunzione di nuovo personale;
- nell'anno 2017 non vi sono programmazioni tese all'assunzione di nuovo personale, fermo restando la verifica della propria capacità assunzionale tenendo conto: dell'eventuale *turn over* nell'anno 2016; del rispetto del pareggio di bilancio nell'anno 2016; del contenimento della spesa di personale entro il valore medio del triennio e del rispetto dei tempi medi di pagamento ex art. 41 co. 2 d.l.66/2014;
- nell'anno 2018 l'ente dovrà effettuare le stesse verifiche di cui sopra riferite all'anno 2017, salvo nuovi interventi legislativi in materia assunzionale;

EVIDENZIATO inoltre che:

- l'Area Finanziaria e l'Area Tecnica risultano essere le aree più carenti sotto il profilo delle risorse

umane, dal momento che l'Area Finanziaria dispone di una sola unità di ruolo con cat. C e l'Area Tecnica non dispone di nessun professionista di ruolo in possesso di diploma di Laurea e avente il titolo di Architetto o Ingegnere;

- entrambe le suddette aree necessitano di essere potenziate con risorse umane qualificate altrimenti gran parte degli adempimenti prescritti dalla legge non possono essere eseguiti, con gravi conseguenze sulla funzionalità degli uffici e sul buon governo dell'amministrazione;
- già con propria deliberazione n. 131 del 18.11.2014 si è programmato di assumere a tempo determinato e parziale (50%), ai sensi dell'art. 110 co. 1 d.lgs. 267/2000, un istruttore direttivo tecnico, cat. D1, con posizione organizzativa, per la durata di sei mesi;
- in seguito a regolare procedura di selezione pubblica, è stato assunto in data 27.01.2015 l'Ing. Davide Ferriello;

- già con propria deliberazione n. 44 del 30.03.2015 è stata disposta l'assunzione a tempo determinato e parziale (50%), per imprescindibili esigenze organizzative e funzionali dell'Area Finanziaria, del Dr. Salvatore Fattore, cat. D, utilmente collocato nella graduatoria formata dal Comune di Villa di Briano (CE) in seguito a selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo contabile;

- sia l'Ing. Davide Ferriello che il Dr. Salvatore Fattore sono validi e competenti professionisti che, con impegno e professionalità, hanno dato forti impulsi agli uffici in cui sono incardinati, risolvendo molti problemi che rendevano difficile la gestione delle attività amministrative e tecniche;

- nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali vi è la necessità di garantire il corretto funzionamento dell'ufficio ragioneria e anche dell'ufficio Tecnico mediante l'utilizzo dei due professionisti;

VISTO l'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del d.l. 90/2014, che stabilisce che le limitazioni per l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della l. 296/2006;

TENUTO CONTO di quanto ulteriormente previsto dal sopra citato comma 28 *“Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”*;

RILEVATA la necessità di avvalersi di risorse umane qualificate nell'Area Tecnica e nell'Area Finanziaria per garantire l'assolvimento di funzioni fondamentali e stante l'assenza di rimedi gestionali alternativi e di personale interno idoneo a riscoprire tali ambiti professionali ;

CONSIDERATO necessario ri-programmare per l'anno 2016 il rinnovo dei contratti a tempo determinato sottoscritti con l'Ing. Davide Ferriello e con il Dr. Salvatore Fattore, riparametrando gli stessi a 18 ore settimanali in virtù anche del contenimento della spesa del personale;

RILEVATO che il citato art 9 comma 28 modula distintamente il limite di spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da un lato, e per il personale relativo a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, dall'altro lato, introducendo due aggregati di spesa e, pertanto, due voci di spesa da considerare;

VISTI le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 11/CONTR/2012 e n. 2/SEZAUT/2015 e diversi pareri resi dalla magistratura contabile sui limiti all'utilizzo del lavoro flessibile;

DATO ATTO che:

- questo Comune né nell'anno 2009 né nel triennio 2007/2009 ha posto in essere alcuna forma di lavoro flessibile rientrante nel primo aggregato di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 d.l. 78/2010;
- questo Comune nell'anno 2009 ha sostenuto la spesa relativa al secondo aggregato, utilizzando alcuni LL.SS.UU. per un orario superiore a 20 ore settimanali e corrispondendo ad essi un importo mensile integrativo all'assegno erogato dall'INPS, per una spesa complessiva di € 78.269,00;
- con deliberazione di G.C. n. 121 del 03.12.2013 sono stati individuati i progetti LL.SS.UU. in corso di realizzazione presso questo Comune, aventi ad oggetto attività finalizzate a svolgere servizi di utilità pubblica;
- la spesa conseguente all'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili impegnati nella realizzazione dei progetti LL.SS.UU. consistenti nella fornitura di servizi di pubblica utilità non è assoggettata ai limiti di cui all'art. 9 comma 28 d.l. 78/2010, conformemente a quanto sostenuto dalla magistratura contabile, in sede consultiva, col parere 262/2013 reso dalla Sez. Reg. per la Campania;
- nell'anno 2015 alcuni LL.SS.UU., impegnati in attività finalizzate a svolgere servizi di utilità pubblica, sono stati utilizzati oltre le 20 ore settimanali, percependo un emolumento che, essendo un'integrazione all'assegno INPS, avente natura assistenziale/previdenziale, ha pure esso tale natura e che, pur incidendo sulla voce "*spesa di personale*" che deve rispettare i vincoli di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, non è assoggettato ai limiti di cui all'art. 9 comma 28 d.l. 78/2010;
- nell'anno 2016, data la carenza di risorse umane in dotazione dell'ente, si sta continuando ad utilizzare oltre le 20 ore settimanali alcuni l.s.u. in attività finalizzate a svolgere servizi di utilità pubblica, per cui, ai fini del rispetto dei vincoli posti dal legislatore, anche per l'anno in corso vale quanto sopra riportato;

CONSIDERATO che l'applicazione rigida delle limitazioni poste dall'art. 9 comma 28 impedisce l'assolvimento delle funzioni fondamentali di questo ente, non sussistendo altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione di carenza di personale qualificato;

RITENUTO che gli enti virtuosi non possano essere ingiustamente penalizzati e limitati nel porre in essere iniziative che garantiscano la funzionalità dei servizi comunali essenziali, non avendo altri strumenti adeguati per fronteggiare esigenze particolari;

RILEVATA la necessità per questo Ente, al fine di rispondere alle esigenze di carattere temporaneo volte a garantire lo svolgimento dei servizi essenziali (Finanziario e Tecnico) nonché il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia di essi, di ricorrere a forme di lavoro flessibile,

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 64 del 14.5.2015 con la quale si rinnovava il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/2000 per 30 ore settimanali cadauno all'Ing. Davide Ferriello nella qualità di Responsabile dell'Area tecnica e al Dr. Salvatore Fattore nella qualità di responsabile area Finanziari e Tributi;

SI PROPONE

ANNO 2016: l'utilizzo del lavoro a tempo determinato e parziale (n. 18 ore settimanali in luogo delle attuali 30 ore con decorrenza 1.4.2016) sia nell'Area tecnica che nell'area Finanziaria, con la

conferma dei due professionisti esterni (ing. Davide Ferriello e Dr. Salvatore Fattore) per le seguenti motivazioni: Impossibilità oggettiva di reperire risorse umane qualificate all'interno di questo Comune – Impossibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato per i rigidi limiti legislativi vigenti – Ricorso a prestazioni professionali temporanee, determinate e altamente qualificate;

ANNO 2017: nell'anno 2017 non vi sono programmazioni tese all'assunzione di nuovo personale, fermo restando la verifica della propria capacità assunzionale tenendo conto dell'eventuale *turn over* nell'anno 2016, del rispetto del pareggio di bilancio nell'anno 2016, del contenimento della spesa di personale entro il valore medio del triennio e del rispetto dei tempi medi di pagamento ex art. 41 co. 2 d.l.66/2014; fermo restando la possibilità di ricorso all'assunzione di lavoro flessibile nel caso di impossibilità ad assumere;

ANNO 2018 nell'anno 2018 l'ente dovrà effettuare le stesse verifiche di cui sopra riferite all'anno 2017, salvo nuovi interventi legislativi in materia assunzionale; fermo restando la possibilità di ricorso all'assunzione di lavoro flessibile nel caso di impossibilità ad assumere;

VISTA la certificazione delle spese del personale redatta dal responsabile del Servizio Finanziario, dalla quale si evince il rispetto dei vincoli legislativi vigenti rispetto alla programmazione del fabbisogno del personale disposta con il presente atto;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- il D.L. n. 112/2008 come convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 Agosto 2008;
- il D.L. n. 78/2010 come convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010;
- il D.L. n. 90/2014 come convertito con modificazioni nella legge 114/2014;
- il D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella legge 89/2014;
- la legge di stabilità per l'anno 2015 (l. 190/2014);
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi,
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del T.U.E.L.;
Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- **DI PROGRAMMARE** il fabbisogno del personale per il triennio **2016/2018**, come di seguito riportato, dando atto che le assunzioni a tempo determinato programmate coprono posti vacanti in dotazione organica e rispondono ad esigenze temporanee volte a garantire lo svolgimento

delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 19 L. 135/2012, essendo l'attuale organigramma comunale sprovvisto di risorse umane sufficienti e qualificate a svolgere i servizi essenziali dell'ente e sussistendo rigide e insormontabili limitazioni al reperimento stabile di personale:

anno 2016:

- conferma fino al 31.12.2016 dell'unità di cat. D1 part-time funzionario tecnico, adibito all'U.T.C. già programmata per l'anno 2015 e per il primo semestre dell'anno 2016, nell'ambito del ricorso a forme di lavoro flessibile;

- conferma fino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque fino al 31.12.2016 dell'unità di cat. D part-time funzionario contabile, adibito all'Area Finanziaria, già programmata per l'anno 2016 e per il primo semestre dell'anno 2016, nell'ambito del ricorso a forme di lavoro flessibile;

- diminuzione dell'orario di lavoro a n. 18 ore settimanali per entrambi i funzionari assunti con contratto a tempo determinato, ai fini del contenimento della spesa del personale, con decorrenza 1.4.2016;

anno 2017:

- conferma fino al 31.12.2017 dell'unità di cat. D1 part-time (n. 18 ore settimanali) funzionario tecnico, adibito all'U.T.C., assunto nell'ambito del ricorso a forme di lavoro flessibile;

- conferma fino ad avvenuto espletamento delle attività concorsuali dell'unità di cat. D part-time (n. 18 ore settimanali) funzionario contabile, adibito all'Area Finanziaria, assunto nell'ambito del ricorso a forme di lavoro flessibile;

anno 2018: si riserva la programmazione a successivo atto, in attesa di nuovi interventi legislativi riguardanti le capacità assunzionali degli enti;

- **DI DARE ATTO** che viene rispettato per l'anno 2015 il parametro di cui all'art. 41 co. 2 d.l. 66/2014 (tempo medio di pagamento), necessario per procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e il pieno rispetto del Patto di Stabilità 2015;

- **DI RISERVARSI** di intervenire nel corso dell'anno 2016 e dell'anno 2017 per programmare eventuali nuove assunzioni sia tempo indeterminato che a tempo determinato, tenendo conto delle esigenze dell'ente, della situazione di bilancio e della disciplina normativa in vigore nel periodo di riferimento;

- **DI PRENDERE ATTO** della certificazione relativa alle spese del personale, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, da cui risultano rispettati i vincoli legislativi per le assunzioni a tempo determinato, programmate col presente atto;

- **DI CONFERMARE** quanto riportato in narrativa in merito al rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;

- **DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente atto programmatico all'acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti a cui esso viene trasmesso;

- **DI TRASMETTERE** copia della presente alle organizzazioni sindacali di categoria e alle RSU.

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000,
N° 267**

Oggetto: **Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2016-2018.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:		
X		Parere favorevole
		Parere sfavorevole
		Parere non dovuto
Carinaro, lì 29.03.2016		
		Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:		
X		Parere favorevole
		Parere sfavorevole
		Parere non dovuto
Carinaro, lì 29.03.2016		
		Il Responsabile del Servizio
		Dr. Salvatore Fattore

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
DELL'APROVITOLA MARIANNA

F.to Il Segretario Comunale
ANASTASIO NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

☐ Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

☐ Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del ____/____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

☐ Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. ____/____ del ____/____;

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Segretario Comunale
ANASTASIO NUNZIO

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)
Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Visto per il protocollo (punto 2)
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale
ANASTASIO NUNZIO